



Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 18 del 08/05/2014

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL LOGO
“PRODOTTO e/o SERVIZIO CONSIGLIATO DAL PARCO SIRENTE VELINO”.

1. Finalità

- a. Il Parco Naturale Regionale Sirente Velino, ai sensi dell'art. 14 commi 3 e 4 della Legge n.394/1991 e s.m.i, può concedere, per mezzo di convenzione (**all. B**) e previo invio di apposita domanda, l'utilizzo del proprio nome o emblema a prodotti e servizi locali che presentino i requisiti di qualità che soddisfino le finalità del Parco;
- b. Il Parco, al fine di tutelare e promuovere i servizi ed i prodotti del proprio territorio prevede la concessione di uno specifico logo denominato “Prodotto e/o Servizio consigliato dal Parco Sirente Velino” alle aziende/associazioni/ produttori che operano entro i confini amministrativi dell'area parco così come individuati dalla Legge Regione Abruzzo n.42/2011 e s.m., che ne facciano richiesta secondo le procedure stabilite nel presente regolamento.

2. Caratteristiche del Logo

- a. L'uso del Logo “Prodotti e Servizi consigliati dal Parco Sirente Velino” potrà essere rilasciato, a seguito di specifico atto amministrativo, ad ogni azienda ritenuta idonea.
- b. Il logo è imm modificabile nella sua veste grafica e può essere ridotto fino ad un minimo di 2,5 cm per 2,5 cm. Le proporzioni tra base e altezza devono in ogni caso rimanere costanti.
- c. Il logo può essere adattato alla dimensione ritenuta più idonea al tipo di produzione/imbballaggio o integrato alle etichette delle aziende che ne faranno uso.

3. Beneficiari

Possono utilizzare il Logo “Prodotto e/o servizio consigliato dal Parco Sirente Velino” tutti i soggetti che operano nei seguenti settori: agricolo e agroalimentare, attività turistico - ricettive, attività di ristorazione, artigianato, servizi finalizzati alla tutela dell'ambiente.

I soggetti richiedenti la concessione del marchio devono soddisfare, a pena di inammissibilità della richiesta, i seguenti requisiti:

- a. Devono svolgere la loro attività all'interno dell'area protetta e/o dei Comuni facenti parte della Comunità del Parco. Nel caso di imprese con più unità locali, le produzioni ed i servizi per i quali può essere utilizzato il marchio sono solo quelle prodotte dalle unità locali ricadenti nell'area di cui sopra;
- b. Devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento;
- c. Devono rispettare le norme relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro, fornire garanzie sulla genuinità e qualità dei prodotti nonché rispettare la normativa vigente per ciascun settore di appartenenza;
- d. Cooperare con le attività promozionali del Parco impegnandosi a svolgere attività a favore della conservazione e salvaguardia del territorio e dell'ambiente naturale;

4. Elenco dei prodotti su cui è ammesso l'uso del Logo “Prodotto consigliato dal Parco Sirente Velino”

- a. La concessione del logo “Prodotto consigliato dal Parco Sirente Velino” è ammessa per le seguenti produzioni agroalimentari:
 - Latte e suoi derivati;
 - Carni fresche ed insaccati;
 - Miele e prodotti dell'alveare;
 - Frutta (mele, pere, ecc.);

- Marmellate e confetture (ottenute con prodotti freschi di cui ai punti precedenti);
- Cereali (grano, granoturco, farro, segale, ecc.) e derivati;
- Zafferano;
- Tartufi;
- Vino e uva;
- Distillati e liquori realizzati con prodotti spontanei del bosco;
- Dolci e prodotti da forno;

5. Elenco servizi per i quali è ammesso l'uso del Logo "Servizi consigliati dal Parco Sirente Velino"

La concessione del logo "Servizi consigliati dal Parco Sirente Velino" del Parco è ammessa per i seguenti servizi:

- Attività turistico - ricettive che ricadono all'interno del territorio del Parco;
- Esercizi turistico - ricettivi aperti al pubblico, che forniscono alloggio ed eventuale servizio di prima colazione, nonché altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di esso;
- Esercizi di ristorazione che ricadono all'interno del territorio del Parco.
- Aziende artigianali che ricadono all'interno del territorio individuato che confezionano prodotti artigianali collegati alla tradizione locale, facendo uso di materie prime naturali e impiegando processi produttivi a basso impatto ambientale;
- Aziende artigianali che operino nei settori delle tecnologie innovative finalizzate al risparmio energetico, all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione e riciclo di rifiuti e a qualsiasi altro processo finalizzato allo sviluppo di tecnologie che riducano l'impatto ambientale delle attività umane.

6. Modalità di richiesta dell'utilizzo del Logo

I soggetti che intendono richiedere il logo "Prodotto e/o Servizio consigliato dal Parco Sirente Velino" per prodotti e/o servizi indicati ai punti 4 e 5, devono compilare il modulo di domanda (allegato A) ed avere i seguenti requisiti:

- Essere in regola con le leggi ed regolamenti del Parco;
- Essere in regola con tutte le norme disciplinanti l'esercizio della propria attività;
- Fornire garanzia di serietà professionale attraverso la buona qualità e genuinità dei prodotti;
- Operare nel rispetto delle tariffe commerciali vigenti.

7. Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione

Il Parco si impegna ad effettuare l'istruttoria e a fornire notizie circa l'ammissibilità della richiesta.

L'istruttoria sarà effettuata dal personale del Parco che potrà avvalersi, se necessario, della consulenza di specialisti del settore. Qualora l'azienda verrà ritenuta idonea, si procederà alla stipula una specifica convenzione con il Parco che avrà durata quinquennale (Allegato B).

L'Ente consegnerà al momento della concessione del marchio il numero di adesivi richiesti dal concessionario, il cui costo è a carico del richiedente.

8. Concessione del logo

Il rilascio o meno dell'autorizzazione all'uso del logo "Prodotto Consigliato dal Parco Sirente Velino" e " Servizio Consigliato dal Parco Sirente Velino" è valutazione discrezionale dell'Ente ed in quanto tale insindacabile.

9. Durata della concessione e rinnovo

- a. La concessione ha durata quinquennale.
- b. Il concessionario si impegna a presentare, ogni anno, all'Ente Parco un'auto-certificazione attestante il mantenimento delle condizioni sottoscritte in convenzione.
- c. L'esito della richiesta sarà comunicato mediante lettera alle aziende richiedenti.

10. Uso del logo "Prodotto e/o Servizio consigliato dal Parco Sirente Velino"

Il beneficiario è responsabile dell'uso che fa del Logo "Prodotto e/o Servizio consigliato dal Parco Sirente Velino" e risponde, tenendo indenne il Parco dei danni che possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

11. Controlli

Il Parco al fine di tutelare la propria immagine e vigilare su quanto previsto nel presente Regolamento effettuerà periodiche verifiche sul puntuale rispetto delle disposizioni previste. Per tali verifiche si avvarrà principalmente del proprio personale e, in via straordinaria, di tecnici incaricati.

12. Le sanzioni

L'Ente, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nella relativa convenzione stipulata e/o nelle disposizioni legislative richiamate nel presente articolato, potrà in qualsiasi momento, a seconda della gravità, sospendere o revocare l'utilizzo del logo da parte del beneficiario.

Per gravi inadempimenti, e comunque in caso di uso non autorizzato o in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente regolamento, il Parco procede all'immediata risoluzione di diritto della convenzione con conseguente perdita, in capo al beneficiario, del diritto all'uso del logo "Prodotto e/o Servizio consigliato dal Parco Sirente Velino" ed obbligo, dietro intimazione e diffida scritta per mezzo di raccomandata a/r del Parco, al ritiro dalla circolazione, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, di tutto il materiale, i cataloghi e/o qualsiasi altra forma di comunicazione-pubblicità, in cui lo stesso compaia.

Il concessionario è altresì estromesso dal circuito promozionale del Parco e non potrà comunque ottenere una nuova concessione del logo prima che sia trascorso un triennio dalla comminatoria della suindicata sanzione.

Il beneficiario del marchio deve adempiere in conformità delle prescrizioni impartitegli dall'Ente entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida suindicata, pena la risoluzione di diritto della convenzione e la contestuale revoca del marchio.

13. Norma Transitoria

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, utilizzano per i prodotti (indicati al punto 4) o per lo svolgimento dell'attività indicate nell'art. 5 del presente regolamento, il logo del Parco senza autorizzazione, devono presentare apposita domanda di concessione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità stabilite dal presente articolato.

Decorso il predetto termine, l'Ente intima l'immediata cessazione dell'uso del proprio logo nonché la distruzione di tutto il materiale che lo riporti, con riserva di avviare, al riguardo, azioni legali.